



COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

P.zza Europa, 1 – 95037 S. Giovanni La Punta

ORDINANZA SINDACALE N. 16 DEL 10 LUG. 2017

Oggetto: **Decoro urbano. Antivolantinaggio selvaggio.**

IL SINDACO

Premesso che:

- è prassi da parte delle aziende commerciali l'utilizzo di sistemi di volantinaggio per la pubblicizzazione dei loro prodotti con conseguente distribuzione di volantini, manifesti, opuscoli nel territorio comunale;
- la tutela del decoro urbano ed il suo miglioramento è obiettivo strategico di questa Amministrazione Comunale e quindi il loro raggiungimento non può prescindere da un'azione di forte contrasto dei fenomeni più diffusi di degrado ambientale, tra cui principalmente l'abbandono di rifiuti di vario genere e, in particolare, di volantini pubblicitari in maniera indiscriminata;

Considerato che nel nostro territorio tale problematica è particolarmente diffusa in quanto si nota la dispersione di volantini pubblicitari nelle strade, nelle piazze ed in qualsiasi luogo pubblico con deturpamento del decoro urbano;

Considerato altresì che tale pratica si manifesta anche attraverso il deposito di volantini sugli infissi dell'ingresso delle abitazioni, sicché i fogli, per ragioni di avverse condizioni atmosferiche o per comportamenti dell'utenza intesi a liberarsi del rifiuto gettandolo sulla strada, determinano accumuli cartacei che vanno anche ad intasare i sistemi di smaltimento delle acque piovane;

Visto l'art.54 TUEL D.Lgs. 267/2000;

Visto il Decreto Ministero dell'Interno 05/08/2008, il quale definisce l'ambito di applicazione dell'art.54 TUEL che stabilisce che *“la sicurezza urbana è un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale”*;

Ritenuto opportuno emettere Ordinanza Sindacale che disciplini le modalità di distribuzione del volantinaggio in ambito territoriale a tutela del decoro urbano;

All'esito dell'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto, si esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art.147 Bis del D.Lgs 267/2000, parere di regolarità tecnica favorevole anche in ordine al rispetto degli adempimenti previsti dal Piano Triennale della Prevenzione della corruzione e della trasparenza;

ORDINA

- 1) In tutti i luoghi pubblici, il volantinaggio è consentito solo a condizione che avvenga conformemente ai principi di corretta igiene ambientale, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti.
- 2) Conformemente ai principi affermati al punto 1) della presente Ordinanza, il volantinaggio può essere eseguito esclusivamente nella giornata del martedì di ogni settimana, solo mediante consegna diretta alle persone con conseguente divieto di depositare il materiale cartaceo (depliant, volantini, bigliettini, fascicoli ecc.) sulle auto, motocicli, infissi delle abitazioni, cassette postali aperte o aggettanti sulla pubblica via, nonché in altro luogo pubblico o accessibile al pubblico privo di responsabile.

- 3) È consentito il volantinaggio avente ad oggetto comunicazioni istituzionali provenienti dagli Organi amministrativi (Sindaco, Giunta, Assessori, Presidente del Consiglio, Consiglio Comunale, Consiglieri, Gruppi Consiliari).
- 4) Chiunque non ottemperi alla presente ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €25,00 ad €500,00 secondo le procedure previste dalla L.689 del 24/11/1981;
- 5) Sono tenute all'osservanza della presente Ordinanza, con conseguente responsabilità in caso di violazione, sia le aziende commerciali che ricorrono alla pratica del volantinaggio per promuovere i loro prodotti, sia le aziende distributrici, in solido con gli autori materiali della distribuzione;

DISPONE

Trasmettere la presente alla Prefettura di Catania ed al Comando Polizia Municipale, al Comando Stazione Carabinieri di S.G. La Punta, al Settore Tributi Fiscalità Locale e Pubblicità dell'Ente alle quali è affidato il compito di farla osservare; sarà altresì pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito web istituzionale dell'Ente.

Avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto.

Il Sindaco
(Antonino Bellia)

